



PIANO REGIONALE DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO ANNI 2015/2018

Art. 1 Obiettivi

1. Il presente Piano stabilisce, per gli anni dal 2015/2018, i controlli sanitari e le misure di sorveglianza nei confronti della Malattia Vescicolare del Suino al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:
 - a) mantenere lo stato di Regione accreditata per MVS;
 - b) verificare la situazione epidemiologica per MVS;
 - c) garantire la sicurezza alimentare nel circuito commerciale;
 - d) controllare gli allevamenti da riproduzione dimensionando il livello di sorveglianza sulla base del rischio;
 - e) controllare le aziende da ingrasso
2. Il Piano prevede inoltre:
 - a) l'implementazione dell'anagrafe suina;
 - b) la registrazione delle movimentazioni degli animali in BDN;
 - c) la registrazione in BDN delle macellazioni presso i macelli e quelle per autoconsumo in allevamento;
 - d) l'allineamento delle misure di bio-sicurezza a quanto previsto nell'ambito dei provvedimenti attuativi del Piano di eradicazione per la Peste Suina Africana.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Decreto s'intende per:
 - a) **Azienda**: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti ed i mercati;
 - b) **Azienda da riproduzione**: l'azienda in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla produzione di suinetti;
 - c) **Azienda da riproduzione a ciclo aperto**: l'azienda in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento fino alla fine dello svezzamento e/o magronaggio, destinati ad un altro allevamento;
 - d) **Azienda da riproduzione a ciclo chiuso**: l'azienda in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento fino alla fase di ingrasso destinati prevalentemente alla macellazione;
 - e) **Azienda da ingrasso**: l'azienda in cui sono presenti suini in accrescimento dalla fase dello svezzamento e/o magronaggio fino alla fine del ciclo produttivo, destinati esclusivamente ad altra azienda da ingrasso o alla macellazione;
 - f) **Stalla di sosta**: l'azienda di un commerciante autorizzata ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320, come specificato all'art 11 del D.lgs. 22 maggio 1999 n. 196, nella quale vi sia un regolare avvicendamento degli animali comprati e venduti entro 30 giorni dall'acquisto; ai fini dei controlli sono equiparate alle stalle di sosta quelle aziende che, indipendentemente dall'orientamento produttivo, effettuano un avvicendamento di animali assimilabile alle stalle di sosta. I suini introdotti nelle stalle di sosta hanno come esclusiva e diretta destinazione il macello;
 - g) **Centri di raccolta**: i centri di cui all'art.1, comma 2, del D.lgs. 22 maggio 1999, n 196;
 - h) **Azienda accreditata per MVS**: l'azienda conforme ai requisiti di cui all'art. 3 del presente Decreto;
 - i) **CERVES**: Centro di Riferenza Nazionale per le Malattie Vescicolari, con sede a Brescia presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna;
 - j) **BDN**: la Banca Dati Nazionale, di cui al D.lgs. 22 maggio 1999 n 196;
 - k) **SIMAN**: Sistema Informativo Malattie Animali Nazionale
 - l) **Suino singleton reactor**: si intende un soggetto con esclusiva presenza di IgM in assenza di incremento del titolo anticorpale; inoltre in azienda non deve essere accertato nessun altro soggetto sieropositivo a seguito di ulteriori esami di controllo e non deve essere registrata sieroconversione in altri soggetti dell'azienda.



Art. 3 Obblighi e competenze

1. Sulla base del coordinamento operato dal Servizio della prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità della Regione Sardegna e dal suo Direttore:

a) l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (qui di seguito denominato "IZS") è responsabile dell'attività di diagnostica di laboratorio e della raccolta ed elaborazione dei dati epidemiologici tramite l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (qui di seguito denominato "OEVR"), fatte salve le competenze attribuite dalle norme vigenti al Centro Nazionale di Referenza per le Malattie Vescicolari (qui di seguito denominato "CERVES");

b) le Aziende Sanitarie Locali della Sardegna (qui di seguito denominate "ASL") sono responsabili dell'attuazione delle misure di controllo e di sorveglianza della Malattia Vescicolare del Suino, stabilite nel presente Piano e dalla normativa nazionale ed europea richiamata in premessa.

2. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella legislazione nazionale e dell'Unione Europea richiamata in premessa, i proprietari o detentori di suini hanno l'obbligo di:

a) rispettare gli obblighi di registrazione e identificazione delle aziende suine in conformità a quanto indicato all'articolo 4;

b) fornire la massima collaborazione al Servizio Veterinario delle ASL, in relazione all'esecuzione dei Controlli Ufficiali previsti dal presente Piano;

c) adottare tutte le misure necessarie affinché le aziende raggiungano e/o mantengano la qualifica di azienda accreditata per Malattia Vescicolare del suino.

Art. 4 Anagrafe delle aziende, identificazione dei suini e registro aziendale

1. I proprietari o detentori dei suini, inclusi coloro che detengono un solo suino destinato ad autoconsumo in ambito familiare, devono assicurare:

a) che la propria azienda sia registrata nella BDN;

b) che i suini della propria azienda siano identificati;

c) il mantenimento e l'aggiornamento di un registro aziendale di carico e scarico dei suini.

2. Su richiesta del proprietario i Servizi Veterinari assegnano il codice aziendale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 e registrano nella BDN una nuova azienda suina, previo controllo ufficiale e verifica delle condizioni igienico-sanitarie e di biosicurezza previste.

3. Il codice aziendale di cui al comma 2 deve essere riportato mediante tatuaggio nel padiglione auricolare sinistro dei suini dell'azienda entro i 70 giorni di età o comunque, prima di lasciare l'azienda. Nei suini destinati alla riproduzione, in aggiunta all'apposizione del tatuaggio, deve essere applicata una marca auricolare o un dispositivo elettronico con numero individuale. Ai fini dell'identificazione e registrazione dei riproduttori potrà essere utilizzato, laddove presente, il numero identificativo individuale previsto dal Decreto legislativo 200/2010. Il numero identificativo dei riproduttori è riportato nel registro individuale che sarà parte integrante del registro aziendale di cui al Decreto Lgs. n. 200/2010.

4. Nell'ambito delle aziende suinicole, i Servizi Veterinari delle ASL competenti prima dell'attribuzione del codice aziendale devono verificare l'idoneità della struttura a detenere animali, anche in relazione alla capacità massima.

Art. 5 Attribuzione della qualifica sanitaria alle aziende

1. Il Servizio Veterinario dell'ASL conferisce alle aziende suine la qualifica di azienda accreditata per MVS in presenza dei seguenti requisiti:

A. rispetto della normativa sull'anagrafe suina;

B. rispetto dei requisiti di biosicurezza di cui all' Allegato 1;

C. risultato favorevole ai controlli di laboratorio, differenziati sulla base della tipologia aziendale e/o orientamento produttivo come sotto specificato:



- I. **Aziende da riproduzione che commercializzano suini:** risultato negativo a due controlli sierologici effettuati a un intervallo compreso fra 28 e 40 giorni su un numero di suini sufficiente a rilevare una prevalenza d'infezione del 5% con un livello di confidenza del 95%;
- II. **Aziende da ingrasso** tutti i suini provengono da aziende riconosciute indenni da MVS.
- III. **Stalle di sosta:** tutti i suini provengono da aziende riconosciute indenni da MVS.

2. Fatto salvo il rispetto delle condizioni previste dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, per le finalità del Piano MVS, le stalle di sosta e le stalle dei commercianti sono assimilabili ai centri di raccolta e devono rispettare i seguenti requisiti:

A. Gestionali

- a) tenere aggiornato il registro di carico e scarico;
- b) commercializzare gli animali entro 30 giorni dal loro acquisto e i suini introdotti hanno come esclusiva e diretta destinazione gli impianti di macellazione;
- c) divieto di commercializzare scarti (animali sottopeso o con patologie o relativi esiti che ne determinano l'invio alla macellazione) e animali da riforma (animali da riproduzione a fine carriera);
- d) lavare e disinfettare dopo ogni scarico di animali, e comunque prima dell'ingresso in allevamento, gli automezzi adibiti al trasporto degli animali ed redigere apposita certificazione che attesti l'avvenuta pulizia e disinfezione, da conservare per un anno;
- e) effettuare ogni 30 giorni il vuoto sanitario della stalla di sosta a seguito delle operazioni di pulizia e disinfezione mediante l'utilizzo di disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS. I periodi di vuoto sanitario, così come le operazioni di pulizia e disinfezione e i disinfettanti utilizzati devono essere registrati e documentati in azienda.

B. Strutturali

- a) idonei dispositivi per il lavaggio, la pulizia e la disinfezione dei locali della stalla di sosta (Allegato 5);
- b) idonei dispositivi per il lavaggio, la pulizia e la disinfezione degli automezzi prima dell'ingresso nella stalla di sosta (Allegato 5);
- c) presenza di disinfettanti di comprovata efficacia (Allegato 5) nei confronti del virus MVS, nella stalla di sosta e all'ingresso della stalla di sosta stessa.

I requisiti devono essere verificati attraverso l'utilizzo della Check list (**Allegato 7**) già in vigore per il Piano PSA, relativamente agli elementi di conformità previsti per l'accreditamento nei confronti della MVS.

Art. 6 Attività di sorveglianza - mantenimento della qualifica di azienda accreditata per MVS

1. Un'azienda accreditata per MVS mantiene la sua qualifica se non sono presenti sintomi riferibili alla malattia, i suini di nuova introduzione provengono da aziende accreditate e se sono state effettuate le seguenti attività di controllo ufficiale:
 - a) Controllo anagrafico dei suini presenti;
 - b) Controllo del registro aziendale;
 - c) Verifica della rispondenza dei requisiti strutturali e gestionali sulla biosicurezza degli allevamenti secondo quanto indicato all' **Allegato 1**;
 - d) Controllo sierologico differenziato per tipologia di allevamento, come descritto nei successivi paragrafi.
2. **Aziende da riproduzione a ciclo aperto:** tutte le aziende devono essere sottoposte a controllo sierologico ogni sei mesi. In ciascuna azienda devono essere prelevati campioni per le prove sierologiche su un numero di suini da riproduzione sufficiente a rilevare una prevalenza d'infezione del 10% con un livello di confidenza del 95%.
3. **Aziende da riproduzione a ciclo chiuso:**



- a) tutte le aziende **che commercializzano** suini, devono essere sottoposte a un controllo sierologico annuale, su un numero di suini da riproduzione sufficiente a rilevare una prevalenza d'infezione del 10% con un livello di confidenza del 95%;
4. **Aziende da ingrasso:** devono effettuare un controllo sierologico ogni sei mesi, su un numero di suini tale da rilevare, una prevalenza di infezione del 5%_con una confidenza del 95%,
5. **Stalle di sosta:** è previsto un controllo sierologico degli animali presenti su un numero di suini sufficiente a rilevare una prevalenza d'infezione del 5% con un intervallo di confidenza del 95% e un controllo virologico mensile su feci ambientali da prelevare in ciascuno dei locali di stabulazione degli animali. Il prelievo di campioni di sangue e di feci deve essere eseguito contestualmente e inviato al laboratorio dell'IZS.

Oltre alle attività di sorveglianza deve essere verificata la sussistenza dei requisiti infrastrutturali e gestionali volti a minimizzare la diffusione della malattia. Infatti al momento del prelievo dei campioni per i controlli previsti dal Piano, i servizi veterinari devono verificare:

- a) il flusso di partite in entrata ed uscita (registro di stalla, Mod. IV) e la rispondenza della documentazione con gli animali presenti in azienda;
- b) la funzionalità delle apparecchiature per la disinfezione;
- c) la presenza di disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS;
- d) il registro delle disinfezioni, dove devono essere riportare le date di disinfezione ed i quantitativi di disinfettanti utilizzati.
6. **Le aziende da riproduzione a ciclo chiuso fino a 4 capi adulti che non commercializzano** ma producono esclusivamente per autoconsumo familiare, devono effettuare il controllo sierologico di tutti i capi adulti, all'atto della macellazione.

Il veterinario competente per territorio che esegue le attività previste dal piano di sorveglianza deve documentare la data del prelievo e della verifica effettuata sul registro di stalla, mediante l'apposizione di data e firma.

Art. 7 Sospensione revoca e riacquisizione della qualifica

- La qualifica di azienda accreditata per MVS è sospesa qualora, in sede di verifiche svolte dall'Autorità competente, siano rilevate irregolarità documentali nella tenuta del registro aziendale o in BDN, nonché nel caso in cui siano presenti animali non correttamente identificati. Tale stato perdura fino alla completa regolarizzazione dello stesso e sino all'avvenuto controllo sierologico con esito negativo di un campione di animali secondo l'**Allegato 2**.

2. La qualifica di azienda accreditata per MVS è revocata nel caso in cui sia rilevata la presenza di suini privi di certificati che ne attestino la provenienza o presenza di documentazione o identificazione contraffatte. In tal caso l'autorità sanitaria locale dispone il sequestro dell'azienda ed il blocco della movimentazione degli animali presenti nella stessa.

3. Nelle aziende controllate nelle quali viene rilevata una singola sieropositività anche al controllo di screening effettuato presso l'IZS territorialmente competente e anche prima della conferma del CERVES, lo stato di accreditamento deve essere sospeso e attuate le seguenti misure:

- a) sequestro dell'azienda;
- b) registrazione del sospetto sul SIMAN;
- c) esecuzione di un secondo prelievo di sangue dal suino sieropositivo e da un numero significativo di suini a contatto dopo sette giorni dal prelievo dei precedenti campioni;
- d) nel caso in cui la sieropositività è confermata come **singleton reactor**, il capo sieropositivo deve essere macellato dopodiché l'azienda riacquisisce la qualifica e le misure restrittive sono revocate.

4. Nelle aziende controllate in cui sono riscontrate positività confermate dal CERVES nei confronti della MVS, non riferibili a "**singleton reactor**" lo stato di accreditamento deve essere revocato e devono essere attuate le seguenti misure:

- a) sequestro dell'azienda;



- b) registrazione del sospetto sul SIMAN;
- c) prelievo di un "pool" di feci dai suini sieropositivi, dai suini a contatto con i medesimi e dalle altre strutture dell'azienda in cui sono presenti altri suini;
- d) prelievi di sangue a campione in un numero di riproduttori, se trattasi di aziende da riproduzione, e di soggetti all'ingrasso, se trattasi di aziende da ingrasso, sufficiente a rilevare una prevalenza d'infezione del 5% con un intervallo di confidenza del 95%; nel gruppo di animali campionati devono essere inclusi anche capi a contatto con i capi sieropositivi.

Se l'analisi delle feci rileva la presenza del virus deve essere dichiarato il focolaio e attuate le misure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, e s.m.e.i. La conferma del focolaio deve essere registrata nel SIMAN.

Se non è isolato il virus, ma il CERVES conferma comunque la sieropositività in più capi, deve essere revocata la qualifica di azienda accreditata per MVS. I riproduttori sieropositivi e i capi da ingrasso, su disposizione dell'autorità competente devono essere macellati.

In tutti i casi (focolaio o positività confermata) deve essere attuata un'indagine epidemiologica per accertare l'origine dell'infezione e le eventuali movimentazioni in uscita durante il periodo a rischio. Tale indagine deve essere inviata al Ministero, al CERVES e al Servizio della Prevenzione Regionale, entro 10 giorni dalla data di conferma della sieropositività.

5. In conformità al direttiva 92/119/CEE, la conferma della presenza di malattia in un'azienda, ai fini della dichiarazione di focolaio, avviene a seguito di:

- a) isolamento del virus nei suini stessi e/o nell'ambiente;
- b) presenza di suini sieropositivi con lesioni caratteristiche da MVS;
- c) presenza di suini con sintomi clinici o risultanti sieropositivi in presenza di una correlazione epidemiologica con un'azienda sede di focolaio confermato.
- d) come previsto dalla decisione 2000/428/CE si ha conferma di malattia anche quando il risultato positivo delle indagini che dimostrano la presenza degli antigeni (ELISA) o del genoma (PCR) del virus si accompagna ugualmente a manifestazione di segni clinici della malattia, all'individuazione di suini sieropositivi oppure ad un nesso epidemiologico diretto con un focolaio accertato.

Art. 8 Macellazione dei soggetti sieropositivi

1. I suini sieropositivi devono essere macellati entro il termine massimo di cinque giorni dalla data di notifica dell'ordinanza di abbattimento, in un macello posto sul territorio regionale.

2. I suini sieropositivi destinati al macello devono essere identificati individualmente.

3. L'invio al macello dei suini sieropositivi deve essere notificato, almeno quarantotto ore prima della partenza, dal Servizio Veterinario dell'ASL di partenza a quello di destinazione. Il certificato di provenienza degli animali (Modello IV) deve riportare, in aggiunta ai codici identificativi degli animali, la dicitura «Suini sieropositivi per MVS».

4. Il Veterinario Ufficiale responsabile del macello di destinazione degli animali annota in calce sul Modello IV l'avvenuta macellazione e la comunica tempestivamente all'ASL di origine degli animali.

5. I suini sieropositivi, inclusi i **singleton reactor**, devono essere trasportati, ricoverati e macellati separatamente dagli altri suini e le loro carni sono trattate conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362 e s.m. e i. La testa e il pacchetto intestinale di tali suini devono essere distrutti e le loro carni sono destinate esclusivamente al mercato regionale.



Art. 9. Procedure per la riacquisizione dell'accreditamento aziendale

1. Per la riacquisizione della qualifica in aziende con sieropositività multiple confermate, in assenza d'isolamento virale, trascorsi almeno ventotto giorni dalla macellazione dei sieropositivi, i suini rimanenti in azienda dovranno essere sottoposti a due controlli sierologici condotti a distanza di almeno 28 e non oltre i 40 giorni l'uno dall'altro, su un campione di suini tale da rilevare il 5% di prevalenza attesa con un 95% di indice di confidenza.
2. Per le stalle di sosta o i centri di raccolta la riacquisizione della qualifica è disposta sulla scorta dei nuovi controlli sierologici ed eventualmente virologici stabiliti dal CERVES, nonché sulla base delle certificazioni attestanti che i suini introdotti provengono da aziende indenni.

Art.10 Invio dei campioni e modulistica

1. I dati dell'azienda e dei suini sottoposti a controllo, identificati in conformità con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, devono essere riportati coerentemente a quanto registrato in BDN, nel modello di cui all'Allegato 4 del presente Piano che debitamente compilato, deve accompagnare i campioni sierologici da inviare all'IZS.
2. I campioni di feci devono essere inviati dalla ASL all'IZS che successivamente le invierà al CERVES.
4. I campioni di sangue prelevati per le prove sierologiche e virologiche nei confronti della MVS, possono essere utilizzati anche per i test previsti per il piano di controllo della Peste Suina Classica e della Malattia di Aujeszky.
5. La scheda di accompagnamento campioni (Allegato 4) può essere scaricata dalla BDN con le informazioni anagrafiche già presenti. Qualora detto Allegato scaricato dalla BDN riporti dati discordanti con quanto riscontrato in azienda dal Veterinario Ufficiale, lo stesso deve apportarvi le opportune modifiche, provvedendo anche ad aggiornare e/o prescrivere l'aggiornamento in BDN.

Art. 11 Controlli su partite di suini provenienti da Stati membri della Unione Europea

1. Le partite di suini provenienti dagli Stati membri devono essere sottoposte a controlli non discriminatori, ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.
2. Il campionamento riguarda le partite di suini da produzione e riproduzione destinati all'allevamento ed è effettuato al momento dello scarico degli animali dal mezzo di trasporto. Sono escluse dal predetto campionamento le partite di suini destinati al macello.
3. Per ciascuna partita deve essere effettuato un prelievo di sangue su un numero di suini secondo la tabella di cui all' **Allegato 3**, associato ad un prelievo di campioni di feci nei diversi scomparti del mezzo di trasporto.
4. Ogni campione di sangue e di feci deve essere quantitativamente sufficiente a consentire all'IZS competente per territorio di costituire due aliquote; di queste una deve essere conservata per almeno un mese in adeguate condizioni che ne permettano l'utilizzo in caso di contenzioso con lo spedite.
5. I campioni inviati all'IZS devono essere accompagnati dal modello di cui **all'Allegato 4** del presente Piano.

Art. 12 Movimentazione

1. È vietato il trasporto di suini vivi da aziende non accreditate per MVS anche se destinati a stabilimenti di macellazione.
2. La spedizione di suini vivi per allevamento è consentita solo se gli animali provengono da aziende da riproduzione accreditate per MVS, inoltre nel documento di trasporto (modello IV) deve essere riportata la dicitura "Allevamento accreditato per MVS".
3. Gli allevamenti da riproduzione fino a 4 capi che effettuano il controllo per MVS all'atto della macellazione familiare, non possono movimentare suini né per vita né per macello.



Art. 13 Pulizia e disinfezione

Le stalle di sosta, i centri di raccolta, le stalle annesse ai macelli, nonché i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali devono essere sottoposti ad accurata pulizia e disinfezione, utilizzando prodotti di provata efficacia nei confronti della MVS elencati nell' **Allegato 5**. Le operazioni di lavaggio e di disinfezione degli automezzi devono essere certificate come da modello di cui all' **Allegato 6**.

Art. 14 Flussi informativi

1. L'IZS trasmette tempestivamente all'ASL competente per territorio il risultato degli esami sierologici e virologici svolti nell'ambito del presente Piano.
2. In caso di sieropositività l'IZS notifica il risultato al Servizio Prevenzione Regionale e al servizio veterinario competente per territorio che deve registrare il sospetto sul SIMAN.
3. In caso di riscontro di conferma della sieropositività o di isolamento virale, il servizio veterinario competente esegue entro dieci giorni una indagine epidemiologica secondo il modello di cui all' **Allegato 8**, che dovrà trasmettere al Ministero della Salute, al CERVES ed al Servizio Prevenzione Regionale.
4. In caso di focolaio l'ASL competente trasmette, entro ventiquattro ore, al Ministero della Salute e al Servizio Prevenzione Regionale la notifica di malattia infettiva o trasmissibile e registra il focolaio nel SIMAN
5. Le Aziende Sanitarie Locali inviano al Servizio Prevenzione Regionale la rendicontazione tecnica e finanziaria relativa alle attività svolte nell'anno precedente, in conformità alla "Grant Decision SANTE/VP/2015/IT/SI2.700815" del 5 febbraio 2015. La Regione invia al Ministero della Salute entro il 1° aprile dell'anno successivo la relazione finale sulla esecuzione tecnica del piano, congiuntamente agli elementi giustificativi delle spese sostenute riferiti al piano eseguito nell'anno precedente.
7. L' IZS trasmette al CERVES con cadenza trimestrale il riepilogo delle attività laboratorio prevista dal presente Piano.

Art. 15 Aspetti finanziari

1. Ai proprietari dei suini macellati e abbattuti in applicazione del presente Piano è corrisposto l'indennizzo ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, del decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, e del decreto interministeriale 19 agosto 1996, n. 587.